

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

ART. 83 DEL D.P.R. 115/2002 COMMA 3 BIS

Gentili Colleghi,

si segnala che la legge di stabilità 2016 n.208/2015, con decorrenza dall'1.1.2016, ha aggiunto all'art. 83 del DPR 115/2002 il comma 3 bis: *"il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*.

Il comma 3 bis non ammette più una cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi .

Di conseguenza non sarà più consentito neppure avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è già stato definito.

In questi casi, il giudice potrebbe (la questione è allo stato controversa)dichiarare inammissibile, perché tardiva, l'istanza depositata successivamente al provvedimento che chiude la fase processuale a cui si riferisce la richiesta.

E' quindi necessario che gli avvocati depositino la nota spese, predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 82 del DPR 115/2002 e l'intera documentazione eventualmente richiesta dalla singola cancelleria, durante la fase decisionale (al più tardi allo scadere del termine previsto per il deposito delle memoria di replica).

Su tali questioni, che assumono particolare delicatezza per i gravi risvolti che ne potrebbero derivare per effetto dell'applicazione di una interpretazione restrittiva, al fine di addivenire a prassi condivise sugli aspetti pratici, il Consiglio dell'Ordine di Siracusa ha già tenuto un incontro con i rappresentanti degli Uffici Giudiziari e ne terrà a breve un altro, al fine di individuare con certezza ed univocità il momento del deposito dell'istanza, la cancelleria all'uopo incaricata di ricevere le richieste e la documentazione necessaria per la liquidazione.

Siracusa, 23.3.2016

Il Consigliere Segretario
(Avv. Carmelo Greco)

Il Presidente
(Avv. Francesco Favi)